

Allegato "E"



COMUNE DI VILLA LAGARINA LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA MEDIA

OGGETTO :

LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA
MEDIA

PERIZIA

PROGETTO :

GEOM. FABRIZIO CORRADINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Corradini".



ALLEGATO :

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

PROGRESSIVO :

Art. 1



COMUNE DI VILLA LAGARINA
LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA MEDIA

Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione di lavori di illuminazione esterne scuola media.

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cattivo fiduciario**.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per le parti ancora in vigore e per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.lgs. n.81 del 2008.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto è quello della lettera commerciale mentre le clausole essenziali sono quelle definite dal foglio patti e prescrizioni.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori, stimato dall'Amministrazione comunale, al netto dell'iva e di ogni altro onere, è pari a Euro 18.600,18 (diciottomilaseicento,18), come risulta dal prospetto sotto riportato.

	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	18.300,18
Costi della sicurezza	300,00
TOTALE	18.600,18

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG10 (IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA per Euro 18.600,18 (diconsi Euro diciottomilaseicento,18) di cui:

- Euro 300,00 (diconsi Euro trecento,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 18.300,18 (diconsi Euro diciottomilatrecento,18 per lavorazioni soggette a ribasso);

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m..)



COMUNE DI VILLA LAGARINA

LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA MEDIA

I lavori di cui sopra non sono comprensivi delle attività, così come individuate dall'art. 1, c. 53 della legge n. 190/2012.

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Art. 3

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'impresa è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, e verrà consegnato all'impresa unitamente agli elaborati di progetto necessari per la compilazione dell'offerta. L'appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate, entro i termini previsti, debitamente firmate, presso il Servizio Tecnico e del Territorio. Sarà cura del Servizio, sentito il Coordinatore per l'esecuzione esprimersi in merito alle citate integrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4

Garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e coperture assicurative ai sensi dell'art. 23Bis della L.P. 26/1993

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della LP 2/2016 non è dovuta la cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della LP 26/1993 il dirigente che ha approvato il progetto non richiede la stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 23 bis sopra citato (polizza C.A.R. e R.C.T.) in quanto non sussistono specifiche situazioni di rischio.

Art. 5 Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 6 Termini per l'esecuzione

L'Impresa si impegna a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA MEDIA

La penale pecunaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 7 **Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'Impresa si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'Appaltatore elegge il domicilio legale presso il Comune di Villa Lagarina.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e



COMUNE DI VILLA LAGARINA
LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNE SCUOLA MEDIA

assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

**Art. 8
Pagamenti all'appaltatore**

Ai sensi del comma 10bis dell'art 52 della L.P. n. 26/1993, il pagamento dei lavori sarà effettuata in unica soluzione.

L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170 comma 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura elettronica) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e dal D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mette in atto quanto stabilito dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

**Art. 10
Norme finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'Impresa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché alla L.P. 2/2016, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Data

timbro e firma dell'impresa



